

**DECISIONE (PESC) 2023/230 DEL CONSIGLIO****del 2 febbraio 2023****che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 <sup>(1)</sup>, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 <sup>(2)</sup>, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 <sup>(3)</sup>, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.
- (4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 <sup>(4)</sup>, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.
- (5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285 <sup>(5)</sup>, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR.
- (6) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1971 <sup>(6)</sup>, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 820 000 000 EUR.
- (7) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 300 000 000 EUR.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 40).

<sup>(5)</sup> Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 93).

<sup>(6)</sup> Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 95).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza nonché la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall'EPF, concepiti per l'uso letale della forza, e di materiale identico, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall'Ucraina.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 3 120 000 000 EUR.»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 3 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 1 280 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.».

5) all'articolo 4, il paragrafo 4, lettera j), è sostituito dal seguente:

«j) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania.».

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. ROSWALL